PARERE DEL REVISORE N. 8/2025

Verbale del 22/12/2025

Il sottoscritto dott. Ciro Tatto, revisore unico del Comune di Castelfranco in Miscano,

Vista la proposta di deliberazione n.23 del 15/12/2025 per il Consiglio comunale avente per oggetto: ”INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL PERIODO 2026/2028 (ART. 3, C. 55, L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244) – DETERMINAZIONI”;

Ricevuta la richiesta di parere ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, punto 3 del D.Lgs. n. 267/2000 unitamente alla suddetta proposta di deliberazione;

Premesso che la L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento:

– all’art. 3, comma 55, ha disposto che “*gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall'oggetto della prestazione solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ex art. 42, comma 2, lett. b), del TUEL*”;

– all’art. 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell’ente l’individuazione di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni;

Considerato, inoltre, che l’art. 7, c. 5-bis, D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, prevede che è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Inoltre, lo stesso comma prevede che i contratti posti in essere in violazione di tali disposizioni sono nulli e determinano responsabilità erariale, così come i dirigenti che sono responsabili ai sensi dell'art. 21 e a essi non può essere erogata la retribuzione di risultato;

Considerato che:

– il programma per l’affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti del Documento unico di programmazione (D.U.P.) ovvero con altri atti di programmazione generale dell’ente;

– la previsione dell’affidamento degli incarichi di collaborazione nell’ambito dello specifico programma del Consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell’art. 7, c. 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

– possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell’ente, qualora non vi siano strutture o uffici a ciò

deputati;

Preso atto che il Comune di Castelfranco in Miscano non ritiene necessario conferire incarichi di collaborazione, nel periodo 2026/2028, per i quali sussiste l'obbligo di redazione del programma redatto ai sensi dell'art. 3, comma 55, della L. 24 dicembre 2007, n. 244;

Visti

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati entrambi in merito dal Responsabile del settore tecnico e del settore economico-finanziario;

il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato col D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

lo Statuto comunale;

il Regolamento comunale di contabilità;

Il Revisore unico ritiene di poter esprimere per quanto di propria competenza:

parere favorevole alla proposta di deliberazione n.23 del 15/12/2025 e raccomanda agli uffici competenti che, al momento del conferimento di incarichi connessi a prestazioni professionali, di verificare e di precisare che gli stessi non rientrano nella fattispecie di cui all'art. l'art. 3, comma 55, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Il Revisore Unico
Dott. Ciro Tatto



CIRO
TATTO
22.12.2025
16:16:38
GMT+01:00